ACER MODENA
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DI EDIFICIO RESIDENZIALE A DIECI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI CAVEZZO, VIA I MAGGIO, 69.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
ACCETTAZIONE INCARICO COMMISSARI/PRESIDENTE
DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto GIANFRANCO GUERZONI nato a MODENA il 13 01 1955 nominato con nota in data 23.07.2018 a svolgere il ruolo di Commissario/Presidente di Commissione Giudicatrice per la gara di appalto in epigrafe, con la presente è ad accettare formalmente l'incarico medesimo; è inoltre a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, l'assenza a proprio carico delle cause di esclusione e/o incompatibilità stabilite dal Disciplinare di Gara e di seguito riportate:

CAUSE DI ESCLUSIONE:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

CURRICULUM PROFESSIONALE

dati personali

- Gian Franco Guerzoni nato a Modena il 13.01.1955, attualmente risiede a Modena
  e-mail: gianfranco.guerzoni@aziendacasamo.it

Titoli di Studio

- consegue la Laurea in architettura presso l'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico 1980 e l'esame di stato nel medesimo anno

Iscritto all'ordine degli architetti, pianificatori e conservatori della Provincia di Modena dal 1983 con iscrizione n. 136

Dal 1984 impiegato nel servizio tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Modena, ora ridenominata Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, ha sviluppato all'interno dell'Azienda il percorso di carriere tecnica assumendo il ruolo dirigenziale dal 1995 sino all'attuale ruolo di Direttore Tecnico.
Nell'ambito dell'attività svolta per lo Iacp - Acer Modena si è occupato di progettazione e direzione lavori nell'edilizia residenziale pubblica nel campo delle nuove costruzioni e del recupero edilizio.
Unitamente a ciò nell'ultimo quinquennio i compiti si sono ampliati alla gestione del sistema qualità aziendale e alla gestione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con funzioni di RUP e presidente delle commissioni di gara d'appalto.

Modena, li 23.07.2018